

REGOLAMENTO (CEE) N. 1442/93 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1993
recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella
Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (¹), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, secondo e terzo comma, e paragrafo 3, secondo comma, nonché l'articolo 20,

considerando che il titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93 istituisce un regime per l'importazione delle banane fresche provenienti dai paesi terzi; che occorre stabilire le relative modalità d'applicazione;

considerando che, ai fini dell'applicazione del regime di contingente tariffario di cui agli articoli 18 e 19 del summenzionato regolamento, è opportuno stabilire quali operatori possono presentare domanda di titolo d'importazione; che i criteri da adottare devono non soltanto tener conto della diversità e della complessità delle strutture d'approvvigionamento e di commercializzazione esistenti nei vari Stati membri alla data di entrata in vigore del regime, ma anche garantire l'accesso al contingente ai vari tipi di operatori la cui attività economica specializzata dipende direttamente da tale accesso, senza perturbare i normali rapporti commerciali tra gli agenti economici operanti ai vari stadi del circuito commerciale; che devono pertanto essere considerati come « operatori » gli agenti economici che hanno assunto a proprio carico i maggiori oneri e rischi commerciali inerenti all'acquisto dei prodotti freschi presso i produttori dei paesi terzi, all'approvvigionamento del mercato comunitario e alla maturazione; che il commercio all'ingrosso, meno specializzato, non corre gli stessi rischi sul piano commerciale e non dipende da un accesso diretto al contingente tariffario per poter proseguire la propria attività economica;

considerando che, per gli stessi motivi, è opportuno, nel determinare i diritti d'importazione, applicare un coefficiente di ponderazione ai quantitativi commercializzati dagli operatori presi in considerazione, al fine di tener conto della loro funzione economica e dei loro rischi commerciali; che siffatta ponderazione garantisce una maggiore parità di trattamento fra i vari tipi di operatori nella Comunità e corregge gli effetti negativi scaturiti

dal fatto che gli stessi quantitativi di prodotti vengono ripetutamente conteggiati a diversi stadi del circuito commerciale;

considerando che occorre stabilire le modalità di registrazione e le comunicazioni necessarie per la gestione del contingente tariffario, nonché i documenti giustificativi dei diritti degli operatori;

considerando che nella fattispecie si applica — salvo in caso di deroga espressamente prevista — il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (²), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 (³); che, a norma dell'articolo 9 di tale regolamento, i diritti derivanti dai titoli possono essere trasmessi dal titolare, durante il periodo di validità degli stessi, una sola volta per ogni titolo o relativo estratto;

considerando che è d'uopo precisare le condizioni e gli effetti della cessione del titolo, tenendo conto della definizione delle categorie di operatori, nonché dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 404/93; che si deve ammettere la cessione dei titoli, onde favorire la persistenza e lo sviluppo delle relazioni commerciali sia tra i vari agenti economici del settore, sia tra gli operatori appartenenti a una stessa categoria, sia tra gli operatori della categoria A e quelli della categoria B, sia tra i medesimi ed i nuovi operatori della categoria C; che non si ritiene invece opportuno suscitare relazioni commerciali artificiali o speculative, né rischiare di perturbare i normali rapporti commerciali, autorizzando i nuovi operatori a cedere i loro titoli ad operatori appartenenti alle categorie A e B;

considerando che le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 404/93, riguardanti i quantitativi di riferimento da prendere in considerazione per determinare i diritti d'importazione degli operatori, hanno come conseguenza quella di limitare gli effetti delle cessioni dei titoli; che, infatti, i diritti d'importazione degli operatori della categoria B scaturiscono esclusivamente dai quantitativi di banane ACP tradizionali o di banane comunitarie da essi commercializzati;

(¹) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(²) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(³) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.